

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE n. 40 / 2023

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE OFFICINALI DI CASOLA VALSENIO FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VIVAISTICO PER GLI ANNI 2023-2024. CIG 959933777C

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 40, comma 5, della L.R. 24/2011, che prevede che per gli Enti di gestione delle Macroaree, per quanto non diversamente disciplinato, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO la L.R. 23/12/2011 n. 24 concernente la "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano", ed in particolare l'art. 14 che prevede la figura del Direttore dell'Ente di gestione della Macroarea;

RICHIAMATO in particolare il comma 2 dell'art. 14 della L.R. 24/2011: "*Il Direttore esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile*";

RICHIAMATO l'art. 25 dello Statuto: "*Il Direttore:- esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;.....- esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio contabile*";

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 6 del 18/1/2021 con la quale è stato affidato al Dr. Nevio Agostini l'incarico di Direttore dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna per il periodo dal 1/2/2021 al 31/1/2022, come prorogato fino al 31/12/2022 con deliberazione n. 1 del 17/1/2022 e rinnovato per l'anno 2023 con deliberazione n. 71 del 27/12/2022;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 2 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 dell'Ente di gestione;

VISTO l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, che prevede che il controllo di regolarità

amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento, inerente la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mediante la sottoscrizione del medesimo;

ACCERTATA la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento, rispetto alla situazione monetaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) - n. 2 - del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

VISTO che il Responsabile del procedimento/funziario principale e il Dirigente /Responsabile firmatario della presente determinazione, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 - anticorruzione);

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile del procedimento attesta la congruità dei prezzi della prestazione e che tali prezzi sono convenienti sulla base di ciò che mediamente offre il mercato tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni;

CONSIDERATO che gli elementi necessari per l'adozione del presente atto di spesa sono puntualmente ed analiticamente indicati nel prospetto allegato "1" parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto digitalmente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 165/2001, concernente l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI il D.lgs. n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n.163/2006" per le parti ancora in vigore;

DATO ATTO dell'applicazione dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla normativa vigente, si è provveduto a richiedere per il servizio in oggetto i codici CIG, ove necessario, come indicato nel prospetto di cui sopra;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 8 del 18/01/2023, con la quale si è avviata una procedura negoziata senza bando tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul portale e-procurement MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip S.p.a., ai sensi della Legge 120/2020 ed in particolare all'art. 1 comma2, lettera a) così come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 per il servizio di gestione del Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio finalizzato alla tutela della biodiversità e valorizzazione del settore vivaistico per gli anni 2023-2024;

DATO ATTO della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in data 18/01/2023, dell'avviso d'indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni d'interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto, con scadenza in data 02/02/23;

VISTE le richieste di manifestazione di interesse pervenute:

- Società C.A.S.P. Valle del Brasimone Soc. Coop - Prot. 221/2023;

- Centro Garden S.R.L. - Prot. 264/2023;
- Tridello Genni - Prot. 168/2023;
- Montana Valle Senio Soc. Coop - Prot. 165/2023;
- Verdimpianti S.R.L. - Prot. 167/2023;
- Vivai Barretta Garden S.R.L. - Prot. 217/2023;

DATO ATTO che mediante la piattaforma elettronica Me.Pa (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) è stata creata in data 07/02/2023 l'R.d.O. n. 3410707 con termine di presentazione delle offerte il giorno 21/02/2023 ore 09:00, invitando le medesime ditte che hanno manifestato interesse alla procedura, nessuna esclusa;

DATO ATTO che entro le ore 09:00 del 21/02/2023 pervenivano le seguenti offerte:

- Montana Valle Senio Soc. Coop

VISTA la Determinazione n. 31 del 21/02/2023 con la quale veniva nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così composta:

- a) dott. Nevio Agostini, direttore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, in qualità di Presidente;
- b) rag. Capo Fabio Ghirelli, Responsabile del settore amministrativo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, in qualità di Commissario;
- c) dott. Lorenzo Cangini, Funzionario tecnico dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, in qualità di Commissario;

RICHIAMATA la determinazione n. 32/2023 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria e all'approvazione dei relativi verbali di gara, svolta in data 21 e 23 febbraio 2023 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la Soc. Coop. Montana Valle Senio con sede in Via 1° Maggio 34, Casola Valsenio - C.F. e P.IVA 003514400395 con un punteggio di 93/100;

VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con Deliberazione 26 ottobre 2016, n.1097 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC;

PRECISATO che le clausole negoziali essenziali sono quelle contenute nello schema di contratto;

SOTTOLINEATO che la scelta del contraente è stata effettuata con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 secondo i criteri contenuti nel disciplinare di gara;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, in conseguenza dei quali è stato redatto apposito DUVRI;

VERIFICATA la corrispondenza dei requisiti generali e speciali tramite il sistema FVOE e le integrazioni fornite dalla ditta;

VERIFICATA la regolarità contributiva con richiesta di DURC online che ha dato esito di regolarità;

DARE ATTO che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che le attività dovranno essere concluse entro il 31/12/2024;

SI RITIENE, pertanto, di affidare il servizio di gestione del Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio finalizzato alla tutela della biodiversità e valorizzazione del

settore vivaistico per gli anni 2023-2024, alla ditta Soc. Coop. Montana Valle Senio con sede in Via 1° Maggio 34, Casola Valsenio – C.F. e P.IVA 003514400395, per un importo pari ad € 160.162,98 più IVA 22% € 35.235,85, per complessivi € 195.398,84;

Si dà atto che l'esigibilità delle obbligazioni riferite all'impegno di spesa per l'anno 2023 e 2024 avverrà, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024;

DETERMINA

1 **APPROVARE** l'affidamento, ai sensi della Legge 120/2020 ed in particolare all'art. 1 comma2, lettera a) così come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 il servizio di gestione del Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio finalizzato alla tutela della biodiversità e valorizzazione del settore vivaistico per gli anni 2023-2024, per le motivazioni espresse in premessa, dopo aver svolto una gara mediante RdO sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, alla Ditta **Soc. Coop. Montana Valle Senio** con sede in Via 1° Maggio 34, Casola Valsenio – C.F. e P.IVA, per una spesa pari ad € 160.162,98, più IVA 22% € 35.235,85, per complessivi € 195.398,84 (IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.) CIG 959933777C;

2 **FINANZIARE e IMPEGNARE** ai sensi del principio contabile applicato All. 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, la spesa complessiva di **€ 195.398,84** o.f.i., per gli interventi e i servizi a favore dei soggetti analiticamente indicati nel prospetto allegato "1" parte integrante e sostanziale del presente atto, con imputazione a carico dei competenti capitoli e articoli del Bilancio di previsione 2023/2025;

3 **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011:

Anno Imputazione	Importo €	Anno esigibilità	Importo €
2023	97.699,42	2023	97.699,42
2024	97.699,42	2024	97.699,42

4 **DARE ATTO** che l'impegno della suddetta spesa viene registrato sul Bilancio del corrente esercizio finanziario come indicato nel visto contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

5 **DARE ATTO** che il contratto, allegato "2", parte integrante del presente provvedimento è redatto in modalità elettronica, nella forma di scrittura privata e che si intende validamente perfezionato con la sottoscrizione delle parti, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

6 **DARE ATTO** del rispetto dell'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

7 **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

8 **DARE ATTO** che è stato redatto apposito DUVRI, relativamente ai rischi da interferenza;

9 **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione con firma digitale del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

10 **PUBBLICARE** l'allegato avviso di post-informazione sui risultati della procedura di affidamento sul sito istituzionale dell'Ente;

Lì, 07/03/2023

IL DIRETTORE
AGOSTINI NEVIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Prospetto allegato 1

Impegno di spesa a carico del Bilancio **dell'Ente di gestione Macroarea Romagna**

Oggetto e motivazione	Titolo	Missio ne	Progra mma	Macro aggreg ato	Capitolo/Artic olo	Creditore (denominazione e sede)	Anno di imputazione			Scadenza del pagamento	CIG/CUP	Centrali di committenza*	Incarichi **	Bene da inserire in inventario beni mobili (SI/NO)
							Importo 2023	Importo 2024	Importo 2025					
Affidamento servizio di gestione del Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio per gli anni 2023-2024.	1	9	5	3	2820-1	Soc. Coop. Montana Valle del Senio con sede a Casola Valsenio in Via I° Maggio, 34; piva 00351400395	97.699,42	###		30 giorni data fattura	CIG 959933777C	MEPA	NO	NO
Totale							97.699,42	97.699,42	-					

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

NOTE ALLA COMPILAZIONE

* indicare se: CONSIP - INTERCENT - MEPA - MEPA di INTERCENT – LAVORI – ASSENZA – EXTRA OFFERTA MIGLIORE – EXTRA TIPOLOGIA NON RILEVABILE – INFERIORE CINQUEMILA EURO
Scegliendo il codice EXTRA OFFERTA MIGLIORE si da atto dell'osservanza dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni consip/intercent e del mepa/mepa intercent come limiti massimi, rispettando le procedure di acquisto di beni/servizi previste dalla norma vigente e dal vigente regolamento dell'ente.

** indicare uno o più tra i seguenti codici: R – se si tratta di incarico soggetto a parere revisori; C – se si tratta di incarico da inviare alla corte dei conti;
A – se si tratta di incarico da inviare all'anagrafe delle prestazioni

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco di
Scardavilla

Rep. N. ____

**CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE
OFFICINALI DI CASOLA VALSENIO FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA
BIODIVERSITÀ E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VIVAISTICO PER GLI ANNI 2023-
2024.**

L'anno Duemilaventitre (2023) il giorno _____ marzo, presso la sede dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna

TRA

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna (Codice fiscale 90030910393) che d'ora in avanti sarà chiamato *l'Ente*, rappresentato dal Dott. Nevio Agostini, nato a Forlì (FC) il 01/07/1962, autorizzato in forza della Delibera del Comitato Esecutivo n. 71 del 27/12/2022, per dare esecuzione alla propria determinazione n. __ del _____;

E

la **Montana Valle del Senio Soc. Cooperativa** (Codice fiscale e Partita Iva 00351400395) che d'ora in avanti sarà chiamata *Prestatore*, rappresentata dalla Sig.ra Poggi Giovanna nata a Faenza (RA) il 10/08/1963, la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della suddetta Cooperativa con sede in Casola Valsenio in Via I° Maggio, 34;

PREMESSO CHE

Il prestatore:

- ha presentato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dall'Ente a mezzo di POLIZZA FIDEIUSSORIA n._____, rilasciata da_____;
- ha presentato le dichiarazioni rese ai sensi della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- ha presentato copia delle polizze assicurative a copertura dei rischi connessi alle attività contrattuali;
- dichiara, con la sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto;

sono state positivamente espletate le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale della ditta aggiudicataria;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Valore giuridico delle premesse e degli allegati

Le parti convengono che i seguenti atti e documenti, congiuntamente alle premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a. capitolato Speciale d'appalto
- b. documentazione presentata in sede di offerta;
- c. comunicazione di affidamento del servizio.

Il presente contratto è regolato, oltre che dalla documentazione sopra indicata, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.ì. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ART. 2 – Oggetto del contratto

Il presente atto giuridico ha ad oggetto l'appalto del servizio di gestione del Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio, ubicato in Via del Corso 6 a Casola Valsenio, finalizzato alla tutela della biodiversità e valorizzazione del settore vivaistico per gli anni 2023-2024, di proprietà della Regione Emilia-Romagna e gestito dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.

La gestione del Giardino delle Erbe Officinali consiste in:

Tenuta dei locali e dell'area esterna del Giardino delle Erbe – pagamento utenze

- mantenere la collezione di piante attualmente esistenti con la cura necessaria a garantirne la conservazione e, ove necessario, integrarla con nuove specie e varietà;
- mettere a disposizione la struttura nel suo complesso nell'ambito di programmi specifici per attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e formazione in riferimento alle erbe officinali ed ai frutti dimenticati presenti nel vivaio;
- mantenere in buono stato manutentivo le strutture e le dotazioni di immobili e mobili, eseguendo i lavori di manutenzione ordinaria necessari;
- impiegare nella struttura un congruo numero di persone con caratteristiche professionali adeguate, in particolare riferimento al settore erboristico;
- perseguire finalità di sperimentazione e ricerca nell'ambito delle erbe officinali e di quant'altro ad esse connesso;
- provvedere al pagamento diretto oppure al rimborso delle spese all'Ente degli oneri di utenze di acqua (potabile e per usi irrigui), telefono, energia elettrica e gas;
- provvedere alla realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria o di progetti di miglioramento e potenziamento del Giardino, che si rendessero eventualmente necessari ed opportuni;
- gestione, strutturazione, valorizzazione e alimentazione del sito web ufficiale del giardino delle erbe officinali con la supervisione e coordinamento dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna.

Attività tecnico-scientifiche in ambito botanico e florovivaistico

- coltivazione di semi e piante officinali autoctone di origine locale accertata, per promuoverne la tutela e la diffusione nel territorio regionale; tali produzioni florovivaistiche potranno essere fornite ad enti pubblici che ne facciano richiesta, come specie accessorie per la realizzazione degli impianti forestali previsti nell'ambito del progetto "Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna", n. 4.000 piante di specie erbacee ed arbustive e confezioni di semi di 50 specie;

- supporto per la realizzazione di aree verdi con componente arborea, arbustiva ed erbacea, in particolare attraverso l'uso di specie officinali al fine di favorire la biodiversità e realizzare cenosi vegetali di elevato valore ambientale;
- in funzione dell'attuazione del progetto "Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna", dare localmente supporto e consulenza in favore di enti, cittadini, associazioni e imprese nella prossima campagna di distribuzione delle piante forestali, per una migliore gestione delle stesse in fase di impianto e per la migliore scelta delle varietà idonee;
- continuare ed implementare la coltivazione di un numero importante di specie vegetali autoctone utili per dare nutrimento e salvaguardia, sia nello stadio larvale che adulto, a specie utilissime e belle di lepidotteri, per la creazione di macchie di colore e per il ripopolamento in aree urbane, private e demaniali;
- realizzare, all'interno del "Giardino delle erbe" spazi di divulgazione sul rapporto tra piante e lepidotteri;

ART. 3 - Finalità del contratto

L'Ente, con l'affidamento del servizio di gestione del Giardino, si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) garantire un'adeguata manutenzione del vivaio e della struttura;
- b) garantire un'adeguata fruizione del Giardino delle Erbe da parte dei visitatori e turisti;
- c) incrementare le attività botaniche e florovivaistiche ai fini della ricerca scientifica e delle collaborazioni istituzionali (progetti, programmi, azioni);
- d) tutela e valorizzazione del Giardino delle Erbe come volano allo sviluppo del territorio nel suo complesso;

ART. 4 - Durata del servizio

La durata del servizio viene stabilita dal 01/03/2023 al 31/12/2024. La scadenza del servizio avviene dopo la fine del periodo indicato senza bisogno di disdetta e preavviso.

Il recesso dal contratto da parte del prestatore, prima della sua naturale scadenza, deve pervenire all'Ente con un anticipo di almeno sei mesi e non dà diritto a rimborso o indennizzo per gli interventi eventualmente svolti e le spese sostenute nel periodo di regolare prestazione del servizio.

ART. 5 – Descrizione dei beni

Sono messi a disposizione del prestatore, per l'esercizio delle attività di concessione dei servizi:

- un terreno con annessi fabbricati di servizio sito in Comune di Casola Valsenio (RA), via del Corso n. 6, destinato a giardino officinale, allibrato al patrimonio indisponibile regionale e distinto al Catasto del Comune di Casola Valsenio come segue:

Catasto Terreni Fg. 19, part. 43 - 47 - 369 - 370 – 609;

Catasto Fabbricati Fg. 19 part. 378.

ART. 6 – Impegni della Ditta

Il prestatore si impegna a:

1) conservare i beni immobili sopra descritti nello stato in cui si trovano, eseguendo a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari;

2) conservare in buono stato manutentivo le attrezzature del vivaio concesse;

3) eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi colturali necessari a mantenere in buono stato vegetativo le piantagioni già esistenti ed integrarle ove possibile con nuove specie, evitare il degrado del terreno eventualmente non utilizzato per attività vivaistica;

4) adempiere ad ogni obbligo di legge relativo al possesso ed all'impiego dei beni mobili ricevuti in concessione, e in particolare ad ogni obbligo fiscale ed assicurativo relativo alla trattrice Goldoni di cui al n. di inv. 23110871 – matr. 60897, assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a terzi causati dall'impiego dei beni; segnalare tempestivamente al Servizio Sviluppo del Sistema agroalimentare e per conoscenza al Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e Internazionalizzazione del Sistema Agroalimentare e per conoscenza al Servizio Approvvigionamenti, patrimonio Logistica e Sicurezza della Regione l'inutilizzabilità dei beni causa usura o obsolescenza, nonché la loro eventuale perdita; provvedere alla eliminazione dei beni divenuti fuori uso, previa richiesta scritta da parte del Servizio Patrimonio e Provveditorato.

5) mettere a disposizione la collezione e le strutture nell'ambito di programmi specifici per attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione, dimostrazione e formazione;

6) impiegare nella struttura concessa numero sufficiente di dipendenti con caratteristiche professionali adeguate.

7) rispettare integralmente il contenuto del Regolamento e Carta dei servizi del Giardino delle Erbe, documenti adottati in forza del suo inserimento nel circuito Museale Regionale.

8) Consegnare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il piano di fruizione ed eventuali aggiornamenti.

Le modalità di conduzione del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio dovranno rispettare i seguenti principi e garantire, le seguenti attività:

a) mantenere la collezione di piante attualmente esistenti con la cura necessaria a garantirne la conservazione e, ove necessario, integrarla con nuove specie e varietà;

b) mettere a disposizione la struttura nel suo complesso nell'ambito di programmi specifici per attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e formazione in riferimento alle erbe officinali ed ai frutti dimenticati presenti nel giardino botanico;

c) mantenere in buono stato manutentivo le strutture e le dotazioni di immobili e mobili, eseguendo i lavori di manutenzione ordinaria necessari;

d) impiegare nella struttura un congruo numero di persone con caratteristiche professionali adeguate, in particolare riferimento al settore erboristico e botanico;

e) perseguire finalità di sperimentazione e ricerca nell'ambito delle erbe officinali e di quant'altro ad esse connesso;

ART. 7 – Garanzia definitiva

a) A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore ha costituito a favore dell'Ente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

b) La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del prestatore.

ART. 8 – Impegni dell'Ente

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna si impegna:

1. a mettere a disposizione i beni indicati all'art. 4;

2. a corrispondere alla Soc. Cooperativa Montana Valle Senio di Casola Valsenio una somma di euro 160.162,98 oltre IVA di legge, per complessivi euro 195.398,84 (comprensivi dei costi della sicurezza), che verrà erogata in tre rate per ogni anno di attività, dietro presentazione di appositi documenti di spesa comprovanti il titolo giuridico del creditore, come segue:

- 1° rata pari a euro 32.699,42 IVA 22% inclusa e dei costi per la sicurezza dovuti, entro il mese di luglio dell'anno in corso del presente contratto d'appalto e previo presentazione di regolare fattura e di relazione delle attività svolte;

- 2° rata pari a euro 32.500,00 IVA 22% inclusa, entro il mese di novembre dell'anno in corso previo presentazione di regolare fattura e relazione intermedia delle attività svolte;

- 3° rata pari a euro 32.500,00 IVA 22% inclusa, entro il mese di febbraio 2024 previa presentazione di regolare fattura e relazione finale delle attività svolte. Per la seconda annualità la scadenza della rata coinciderà con la scadenza del contratto ovvero il 31/12/2024 previa presentazione di regolare fattura e relazione finale delle attività svolte.

L'Ente si riserva di effettuare visite ed ispezioni a suo insindacabile giudizio, atte a verificare la regolare esecuzione e conformità delle attività dichiarate nelle relazioni intermedie e finali.

ART. 9 - Penali Pecuniarie

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente contratto e del capitolato allegato allo stesso, facendone parte integrante e sostanziale, il Direttore o suo delegato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali controdeduzioni. Valutate queste ultime, il Direttore o suo delegato potrà irrogare, con provvedimento motivato, una penalità pecuniaria. L'Ente applicherà direttamente le eventuali detrazioni economiche (penali) sulle spettanze dell'impresa aggiudicataria. L'applicazione delle detrazioni economiche non esclude ogni altro eventuale provvedimento a tutela dell'operato della Pubblica Amministrazione. La tabella delle penali adottata per il presente appalto è la seguente:

Oggetto violazione	Penale pecuniaria	Provvedimento accessorio
Assenza ingiustificata dell'operatore	€ 500 per ogni assenza	Dopo 3 reiterazioni: risoluzione del contratto
Mancata chiusura degli accessi agli spazi dati in uso, mancato spegnimento od attivazione di impianti secondo le regole fissate e rese note, tramite apposita scheda in situ	€ 100 per infrazione riscontrata	Dopo 3 reiterazioni: risoluzione del contratto
Anomalie od uso non conforme di spazi esterni, attrezzature e beni in gestione	€ 100 per infrazione riscontrata	Dopo 3 reiterazioni: risoluzione del contratto
Mancato utilizzo e/o utilizzo improprio del logo dell'EGPB-Romagna	€ 100 per infrazione riscontrata	Dopo 5 reiterazioni: risoluzione del contratto
Ritardo ingiustificato nella fornitura della documentazione relativa alle attività svolte	€ 200 per infrazione riscontrata	Dopo 2 reiterazioni: risoluzione del contratto
Ritardo ingiustificato negli appuntamenti con visitatori, istituzioni e collaboratori a vario titolo da parte dell'operatore	€ 100 per oltre 30 minuti di ritardo	Dopo 5 reiterazioni: risoluzione del contratto

ART. 10 - Revoca

È facoltà dell'Ente, revocare il contratto d'appalto in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, ad effetto ex nunc, nei seguenti casi:

a) sopravvenute esigenze di interesse pubblico debitamente motivate, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi;

b) violazione del presente contratto ovvero in caso di gravi inadempienze del Concessionario agli obblighi assunti così giudicate dalla Amministrazione; in tale ipotesi alla revoca si aggiunge il risarcimento del danno per l'Ente.

ART. 11 - Risoluzione

Sarà facoltà dell'Ente di risolvere il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo per cui fu previsto, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell'effettivo servizio prestato. In caso di grave inadempimento delle prescrizioni del presente capitolato l'Ente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto e di procedere, con semplice provvedimento amministrativo, previa contestazione degli addebiti alla ditta aggiudicataria, all'incameramento della garanzia definitiva e all'esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente, a carico della quale resterà l'onere del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Ente ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi, fatta salva la facoltà dell'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 12 - Decadenza

Il contratto potrà essere dichiarato decaduto dall'Amministrazione in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, nei seguenti casi:

Cessione non autorizzata dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;

Gravi violazioni di legge o inadempimento degli obblighi assunti con il contratto, dopo che, salvo il caso di recidiva, la ditta aggiudicataria, all'uopo diffidata dall'Amministrazione, non abbia ripristinato nel termine assegnatole, le condizioni previste dal contratto stesso. In tal caso la pronuncia di decadenza dovrà essere preceduta dalla contestazione delle inosservanze alla ditta aggiudicataria, la quale potrà produrre deduzioni o giustificazioni

nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal momento del ricevimento del provvedimento di addebito.

L'Amministrazione si riserva il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per una nuova procedura di affidamento, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalle più onerose condizioni del nuovo affidamento, anche mediante rivalsa sul deposito cauzionale, nonché il risarcimento di qualsiasi danno prodotto all'Amministrazione in conseguenza dei comportamenti violatori di cui sopra. Indipendentemente dalle sanzioni definite nel presente atto, in caso di inadempimento, anche parziale, si applicheranno gli artt. 1453 e seguenti del Codice civile, a scelta della stazione appaltante.

Art. 13 - Manutenzioni dei beni

Sono a carico della Montana Valle del Senio Soc. Cooperativa con sede a Casola Valsenio, gli interventi necessari al mantenimento dell'uso pattuito per il quale nulla è dovuto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna alla Ditta medesima alla scadenza del presente atto. Montana Valle del Senio Soc. Cooperativa non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per eventuali interventi di riparazione, conservazione, manutenzione ordinaria che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell'uso convenuto. Tali interventi saranno effettuati a cura e spese della Montana Valle del Senio Soc. Cooperativa, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dei competenti Uffici dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna e del Comune di Casola Valsenio. Le manutenzioni di tipo conservativo e/o migliorativo possono essere effettuate anche dalla Montana Valle del Senio Soc. Cooperativa, previa autorizzazione dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, di concerto con la Regione Emilia-Romagna e con il Comune di Casola Valsenio, che non costituisce espressione del consenso ai sensi dell'art.1592 del c.c.

ART. 14 - Condizioni dei beni

Lo stato dei beni concessi risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti. In ogni caso l'Amministrazione è esonerata da responsabilità derivanti dal cattivo stato di manutenzione o dai vizi eventuali dei beni in gestione se non risultanti da detto verbale.

L'appaltatore deve impegnarsi a mantenere in efficienza le strutture, gli impianti e i beni mobili affidati con il verbale di consegna. Sono a carico dello stesso gli obblighi di manutenzione ordinaria, in aggiunta agli interventi, opere e installazioni che costituiscono il corrispettivo dell'appalto.

Art. 15 - Esercizio delle attività

La Montana Valle del Senio Soc. Cooperativa si obbliga per sé, nonché nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell'attività in concessione del sito, a:

- praticare condizioni di lavoro non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;

- a dare applicazione a tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro od accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

La Montana Valle del Senio Soc. Cooperativa può, nell'ambito del piano di fruizione, porre in essere attività commerciali connesse e/o complementari alle attività di gestione compresa la vendita di prodotti tipici locali. Gli oneri fiscali e di autorizzazione commerciale sono a carico della Montana Valle del Senio Soc. Cooperativa o di chi per esso, per effetto della disposizione di cui al presente articolo.

ART. 16 - Condizioni dei beni

Lo stato dei beni concessi risulterà da apposito verbale redatto in contraddittorio e sottoscritto dalle parti. In ogni caso l'Amministrazione è esonerata da responsabilità derivanti dal cattivo stato di manutenzione o dai vizi eventuali dei beni in gestione se non risultanti da detto verbale.

L'appaltatore deve impegnarsi a mantenere in efficienza le strutture, gli impianti e i beni mobili affidati con il verbale di consegna. Sono a carico dello stesso gli obblighi di manutenzione ordinaria, in aggiunta agli interventi, opere e installazioni che costituiscono il corrispettivo dell'appalto.

ART. 17 - Orari, biglietti e ospitalità

Il prestatore dovrà garantire un orario di presenza per un numero minimo di 29 ore settimanali, che potranno aumentare a 32,5 ore nei periodi invernali e 47 ore nei mesi estivi.

Nello specifico:

NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO

Feriali 9-12,30 / 14,00-16,00

APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE, OTTOBRE

Feriali 8,00-12,00 e 13,30 17,30

Sabato 15,00- 17,30

Domenica e festivi 10,00-12,00/15,00-17,30

GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO

Feriali 8,00-12,00 e 14,00 17,30

Sabato 16,00- 18,30

Domenica e festivi 10,00-12,00/16,00-18,30

ART. 18 - Durata del contratto

Il presente contratto ha validità dal 1.03.2023 sino al 31.12.2024, è escluso il tacito rinnovo.

ART. 19 - Divieto di cessione, subappalto ed avvalimento

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, il subappalto e l'avvalimento. Lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraindicate e non concordate preventivamente, comporta la decadenza del rapporto contrattuale. Variazioni rispetto a quanto concordato potranno essere apportate, previo accordo tra le parti, su iniziativa dell'appaltatore e/o dell'Ente, da formalizzare di volta in volta, non prima di sei mesi dalla stipula del contratto e purché non comportino una modifica sostanziale del Progetto approvato sotto il profilo qualitativo e dell'impegno delle risorse umane e finanziarie.

ART. 20 - Diritti dell'amministrazione appaltante

L'Ente effettua periodicamente la verifica dello stato di conservazione delle strutture e degli impianti in gestione e le risultanze vengono riportate in uno specifico verbale. Oltre a quella periodica, l'Ente ha la facoltà di effettuare verifiche in qualunque tempo e luogo.

ART. 21 - Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore solleva l'Ente da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla gestione della struttura immobiliare. L'affidatario assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e agli utilizzatori della struttura in relazione all'utilizzo della struttura stessa.

L'affidatario esonera quindi espressamente l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l'esercizio della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato. L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, dovrà avere un massimale non inferiore a € 3.000.000,00. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi e coprire l'intero periodo del servizio affidato.

Il Prestatore solleva l'Ente da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e/o penale derivante dalla gestione della struttura immobiliare.

A tal fine dovrà dichiarare di aver contratto le seguenti polizze:

1. Polizza assicurativa per danni all'immobile derivante dalla gestione, per un massimale

minimo di €. 1.000.000,00 (un milione/00) e per danni a terzi e ai prestatori d'opera con un massimale minimo di €. 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila/00) oppure polizza assicurativa generale già contratta purché di valore non inferiore a quelli di cui sopra;

2. Polizza assicurativa rischio incendio per un valore minimo di €. 500.000,00 (cinquecentomila).

Il Prestatore si assume qualsiasi onere autorizzativo connesso con l'utilizzo e la gestione del bene gestito.

ART. 22 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore è sottoposto ai seguenti obblighi:

- a) provvedere ad assumere le autorizzazioni o nulla - osta necessari per la gestione del complesso;
- b) mantenimento delle destinazioni d'uso previste;
- c) realizzare gli interventi, le opere e le installazioni oggetto del presente atto;
- d) utilizzare il bene con diligenza, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente atto;
- e) rispettare tutte le norme statali, regionali e locali che disciplinano l'uso e la tutela dell'ambiente naturale;
- f) eseguire gli interventi per l'adeguamento del bene alle normative sulla sicurezza;
- g) assicurare la perfetta pulizia e l'ordine dei beni concessi, compresa la pulizia esterna delle aree in concessione;
- h) evitare la collocazione di simboli, immagini ed altre rappresentazioni, comunque visibili dall'esterno, che identifichino il bene concesso con una qualsiasi ideologia o confessione religiosa.
- i) curare la preparazione del personale addetto ai diversi servizi e il suo aggiornamento;
- l) rispettare la normativa in materia igienica sanitaria, della sicurezza dei locali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ottemperando con tempestività alle disposizioni delle autorità competenti;

ART. 23 – Vincoli contrattuali

La realizzazione del servizio in oggetto è vincolata alle seguenti condizioni:

1. La prestazione dovrà essere conforme a quanto specificato in sede di offerta e a quanto previsto dal Capitolato e dal presente contratto; la prestazione dovrà essere gestita in stretta collaborazione con il Servizio Tecnico dell'EGPB-Romagna;
2. Il presente contratto è integrato dal "Documento di valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI" allegato. L'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione;
3. Ove sia accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente contratto sarà applicato quanto previsto nell'art. 9 dello stesso;
4. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. I pagamenti in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, entro trenta (30) giorni dall'emissione della fattura ai sensi del D.Lgs 192/2012, fatto salvo l'esito positivo degli accertamenti di cui sopra e di ogni altro eventualmente previsto dalla Legge;
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 209 del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in forma elettronica, come di seguito indirizzata:

Codice Univoco Ufficio	Nome Ufficio
UFP6KM	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna

I dati completi dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna sono raggiungibili al seguente link dell'IPA:

<https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/indirizzo-sede/indirizzo-ricerca-unita-organizzativa/scheda-unita-organizzativa/UFP6KM>

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) sarà applicato il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT";

pertanto al beneficiario sarà liquidato il solo corrispettivo dell'operazione, mentre l'Iva sarà versata direttamente all'Erario.

8. I termini di pagamento sono sospesi in caso di ricevimento, da parte degli Enti preposti, di D.U.R.C. non in regola. In caso di irregolarità nel D.U.R.C. il prestatore è a conoscenza che l'Ente applicherà l'intervento sostitutivo previsto dal comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
9. È fatto obbligo alla Ditta, pena la nullità assoluta del contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente (art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).
10. Il prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il prestatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il prestatore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il prestatore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Ente e dovuti a tale interruzione.

ART. 24 - Validità dell'atto

Il presente atto giuridico è valido ed impegnativo fin d'ora per entrambe le parti contraenti e potrà essere rivisto qualora si modificassero le condizioni dell'accordo, anche in relazione a diversi dettami legislativi o regolamentari e di comune accordo fra le parti.

ART. 25 - Riservatezza

Montana Valle del Senio Soc. Cooperativa è tenuta ad osservare nelle attività di gestione del sito le stesse norme sulla riservatezza che valgono nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

ART. 26 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, che verrà effettuato per l'esecuzione del rapporto contrattuale.

L'Ente, aderendo al contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del prestatore, dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale, nel rispetto delle disposizioni normative in vigore. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Le parti si impegnano a comunicare tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi dei responsabili e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

ART. 27 – Domicilio Legale

Per gli effetti del presente atto, il Direttore elegge il proprio domicilio legale presso la sede legale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, Via Aldo Moro, 2 a Riolo Terme (RA).

ART. 28 – Foro competente

Per ogni controversia riguardante il presente contratto, non risolubile mediante accordo bonario, si intende riconosciuta la competenza in via esclusiva del Foro di Ravenna.

ART. 29 – Spese contrattuali

La presente scrittura privata è da registrarsi solo in caso d'uso; tutte le spese di copia, stampa, registro, bollo, inerenti sono a carico dell'appaltatore.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Redatto in modalità digitale.

p. L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' – ROMAGNA

f.to Dott. Nevio Agostini

p. MONTANA VALLE SENIO SOC. COOPERATIVA

f.to Sig.ra Giovanna Poggi

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_36882078	Data richiesta	17/02/2023	Scadenza validità	17/06/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MONTANA VALLE DEL SENIO SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	00351400395
Sede legale	VIA PRIMO MAGGIO, 34 48010 CASOLA VALSENIO (RA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Aree protette
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE OFFICINALI DI CASOLA VALSENIO FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VIVAISTICO PER GLI ANNI 2023-2024. CIG 959933777C

Amministrazione aggiudicatrice: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.Lgs 50/2016

Procedura di affidamento: Procedura negoziata senza bando art.1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 della L. 108/2021

Svolgimento operativo: RdO evoluta – piattaforma MePA di Consip S.p.a.

Numero operatori invitati: 6

Numero offerte ricevute: 1

Data aggiudicazione definitiva: Determinazione n. ___/02/2023

Aggiudicatario: Montana Valle Senio Soc. Coop, con sede in Via 1° Maggio 34, Casola Valsenio - C.F e P.IVA 003514400395

Importo: € 195.398,84 o.f.i.

Procedure di ricorso: entro 30 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale a norma dell'art. 120 del D.Lgs 104/2010;

Il Direttore

Dott. Nevio Agostini

(documento firmato digitalmente)

AA/aa

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ - ROMAGNA**

Codice fiscale: 90030910393
Sito Internet: www.parchiromagna.it

Sede presso
Comune di Riolo Terme
Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme
Tel. 0546.77404 - Fax 0546-70842
E-mail: promozione@parchiromagna.it
Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

VISTO DEL FUNZIONARIO

SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA n. 90 / 2023

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE OFFICINALI DI CASOLA VALSENIO FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VIVAISTICO PER GLI ANNI 2023-2024. CIG 959933777C

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 07/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZANI OSCAR

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -**

Sede Legale: Via Moro, 2 – 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco
di Scardavilla

VISTO CONTABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

DETERMINAZIONE n. 40 / 2023

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL GIARDINO DELLE ERBE OFFICINALI DI CASOLA VALSENIO FINALIZZATO ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VIVAISTICO PER GLI ANNI 2023-2024. CIG 959933777C

- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

appone il **visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria** come di seguito specificato.

La spesa è prevista a carico del capitolo 2820 articolo 1 impegno n. 93 importo € 97,699,42 creditore MONTANA VALLE DEL SENIO S.C.
Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 Anno di imputazione 2023

La spesa è prevista a carico del capitolo 2820 articolo 1 impegno n. 13 importo € 97,699,42 creditore MONTANA VALLE DEL SENIO S.C.
Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 Anno di imputazione 2024

Lì, 08/03/2023

IL RESPONSABILE
GHIRELLI FABIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)